

ICI 2001

Aliquota ordinaria: 7 per mille

TIPOLOGIA IMMOBILI	ALIQUT A (per mille)	DETRAZIONI (in lire)
Alloggi adibiti ad abitazione principale e pertinenze assimilate	5	800.000 (a)(b) (c)
Alloggi locati a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli accordi di cui all'art. 2, comma 3, della legge 9.12.1998, n. 431, a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla stipula del contratto.	2 (d)	

(a) La detrazione per l'abitazione principale è elevata fino alla concorrenza dell'intero importo dell'imposta, per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del nucleo familiare comprendente tra i propri componenti un soggetto invalido, cieco o sordomuto civile, beneficiario di pensione o indennità concessa al solo titolo della minorazione o di assegno di accompagnamento, ovvero un soggetto dichiarato "persona handicappata in situazione riconosciuta avente connotazione di gravità" ai sensi dell'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Il titolo all'elevazione della detrazione deve essere dimostrato dal contribuente con l'esibizione di idonea documentazione entro la prima scadenza di pagamento.

(b) A partire dall'anno 2000, si considerano parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto. L'assimilazione opera a condizione che il titolare di diritto reale sulla abitazione principale coincida con il titolare di diritto reale sulla pertinenza, anche in quota parte.

Si intende per pertinenza il garage o box o posto auto, la soffitta, la cantina:

- che sono ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l'abitazione principale,

- limitatamente ad una unità per ciascuna categoria catastale, compresa esclusivamente nelle cat. C/2, C/6 e C/7,

- a condizione che sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla abitazione stessa.

Alle pertinenze assimilate ad abitazione principale si applica l'aliquota ridotta prevista per l'abitazione principale e la prevista detrazione si applica, fino a concorrenza del suo ammontare, al complesso dell'imposta dovuta sia per l'abitazione principale che per la pertinenza.

Spetta al contribuente comunicare per iscritto, su apposito modulo, all'ufficio tributi gli estremi delle unità immobiliari, diverse dall'abitazione principale, che assumono la condizione di pertinenza assimilata. La comunicazione deve essere contestuale alla dichiarazione od alla denuncia di variazione. In sede di prima applicazione la comunicazione deve essere prodotta entro il 30 giugno 2000.

(c) A partire dall'anno 2001, si considerano abitazioni principali, a tutti gli effetti, le unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado (genitori e figli).

L'assimilazione opera a condizione che:

- almeno uno dei soggetti passivi dell'imposta sull'unità immobiliare concessa in uso gratuito abbia la residenza anagrafica nel comune di Rivalta di Torino;

- l'unità immobiliare concessa in uso gratuito sia adibita ad abitazione principale del parente in linea retta di primo grado;

L'assimilazione è ammessa per una sola unità immobiliare concessa in uso gratuito ad un solo parente in linea retta di primo grado.

E' fatto obbligo al contribuente di comunicare per iscritto al comune impositore gli estremi dell'unità immobiliare assimilata ad abitazione principale concessa in uso gratuito a parenti, attestando che l'unità immobiliare stessa è adibita ad abitazione principale del concessionario ed indicando contestualmente le generalità ed il grado di parentela del concessionario stesso. La comunicazione deve essere contestuale alla dichiarazione od alla denuncia di variazione.

In sede di prima applicazione del presente articolo, la comunicazione di cui sopra, deve essere prodotta entro i termini di versamento dell'acconto relativo al primo semestre 2001

I moduli di comunicazione sono reperibili presso l'Ufficio Tributi e presso il sito Internet www.comune.rivalta.to.it.

(d) L'applicazione della aliquota agevolata è condizionata alla presentazione, presso l'Ufficio Tributi entro il mese di stipula, di copia del contratto di locazione già registrato.

VERSAMENTO DELL'IMPOSTA:

ACCONTO: entro il 30 giugno 2001, pari al 50% dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente.

SALDO: dal 1° al 20 dicembre 2001, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata.

N.B. Il versamento può avvenire in un'unica soluzione entro il termine di scadenza dell'acconto. In questo caso l'imposta deve essere calcolata utilizzando le aliquote e la detrazione previste per l'anno 2001.

Il versamento deve essere effettuato esclusivamente con gli appositi moduli sul CONTO CORRENTE POSTALE n. 748103 intestato a PROVINCIA DI TORINO – CON.RI.T. S.p.A. – Via dell'Arcivescovado n. 6 – 10121 TORINO, presso gli sportelli CON.RI.T., presso gli uffici postali e gli sportelli bancari autorizzati (Banca C.R.T.)

DICHIARAZIONE I.C.I.:

La dichiarazione I.C.I, limitatamente agli immobili per i quali si sono verificate variazioni nel corso dell'anno 2000, deve essere presentata o spedita per raccomandata senza ricevuta di ritorno al Comune nel cui territorio è situato l'immobile.

La dichiarazione deve essere presentata nel periodo dal 2° maggio al 2 luglio 2001, salvo proroghe dettate da norme di legge.

DOCUMENTI DA CONSEGNARE IN COPIA PER USUFRUIRE DELLA DETRAZIONE COMPLETA PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE:

entro la prima scadenza di pagamento

Per usufruire della detrazione per abitazione principale, fino a concorrenza dell'imposta, nel nucleo familiare residente deve essere compreso un soggetto invalido, cieco o sordomuto civile, beneficiario di pensione o indennità concessa al solo titolo della minorazione o di assegno di accompagnamento ovvero un soggetto dichiarato 'persona handicappata in situazione riconosciuta avente connotazione di gravità' ai sensi dell'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con accertamento effettuato dall'A.S.L. a sensi dell'art. 4 della stessa legge.

Il contribuente perciò deve esibire:

Nel caso di invalido civile libretto di pensione INPS con codice INVCIV ovvero libretto di pensione del Ministero dell'Interno

Nel caso di portatore di handicap con connotazione di gravità
certificato rilasciato dalla A.S.L. competente ai sensi della legge n. 104

Nel caso di beneficiari di assegno di accompagnamento non ancora titolari di libretto di pensione
Certificato di riconoscimento dell'assegno rilasciato dalla Commissione Invalidi Civili dell'ASL
competente.